



CITTA' DI BORDIGHERA

Provincia di Imperia

Prot. n. 18253 del 30.07.2020

ORDINANZA SINDACALE N. 41 DEL 30/07/2020

Oggetto: Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 – Ulteriori provvedimenti - Divieto di installazione di gazebo e di ombreggianti con superficie superiore a 3 mq nelle spiagge libere del litorale del Comune di Bordighera.

IL SINDACO

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il D.L. n. 33 del 16 maggio 2020 recante: "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19" (pubblicato nella G.U. - serie generale n. 125 del 16 maggio 2020);

VISTO il DPCM del 17 maggio 2020, concernente: "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 Marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, come modificato dal D.P.C.M. 18 maggio 2020, recante modifiche all'articolo 1, comma 1, lettera cc), e pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 127 del 18 maggio 2020;

RILEVATO che in data 22 maggio 2020, la Conferenza delle Regioni ha approvato l'aggiornamento e l'integrazione alle linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive ai sensi dell'art. 1, comma 14 del D.L. 33/2020

RIBADITE le linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative n. 20/127/CR7ter-a/COV19 del 9 luglio 2020 con la quale stabilisce un distanziamento tra gli ombrelloni o altri sistemi di ombreggio, in modo da garantire una superficie ai almeno 10 mq per ogni ombrellone garantendo una distanza fra familiari non inferiore a 1 mt. e di 2 mt. tra i non conviventi; tra le attrezzature di spiaggia come lettini, sdraio e sedie, quando non posizionate, nel posto ombrellone, deve essere garantita una distanza di almeno 1,5 metri;

ATTESO che, dai controlli esperiti nella prima fase di aperture delle spiagge, si sono riscontrati assembramenti derivanti da installazioni di gazebo e di ombreggianti, che favoriscono il mancato rispetto del distanziamento sociale;

CONSIDERATO come obiettivo primario da parte del Comune di Bordighera, di garantire una corretta fruizione degli arenili durante la stagione balneare ed in sicurezza, assicurando l'ottemperanza delle diverse indicazioni ministeriali e regionali dirette al contenimento del rischio epidemiologico;

CONSIDERATO che, per l'anno 2020, è mutato lo scenario di utilizzazione delle spiagge a causa dell'insorta emergenza epidemiologica da SARS Cov 2 il contrasto della diffusione della quale è anche legato ai comportamenti individuali e al necessario distanziamento sociale.

RITENUTO indispensabile cristallizzare le regole del corretto comportamento dei fruitori delle spiagge libere comunali in relazione alle nuove disposizioni normative vigenti in uno spirito di generale responsabilità nel preminente interesse igienico-sanitario della popolazione;

VISTE le competenze del Sindaco in termini di Funzioni in materia di igiene e sanità pubblica ai sensi della vigente normativa;

RITENUTO opportuno, in considerazione di quanto sopra, ad integrazione dei precedenti provvedimenti emessi sulla balneazione, dover intervenire con dispositivo nel seguente tenore, vietando l'utilizzo di ombreggianti (di dimensioni superiori a 3 m²) e di gazebi;

VISTO lo statuto comunale;

VISTO il comma 5, dell'art. 50 del D. Lgs 267/2000;

ORDINA

il divieto di installazione di gazebi e di ombreggianti con superficie superiore a 3 mq. nelle spiagge libere del litorale del Comune di Bordighera.

DISPONE

l'invio di copia del presente provvedimento a

- Prefettura/UTG Imperia;
- Polizia Locale di Bordighera;
- Dirigenti del Comune di Bordighera;
- Stazione Carabinieri del Comune di Bordighera;
- Ufficio Circondariale Marittimo di Sanremo e Delegato di spiaggia di Bordighera
- Protezione Civile del Comune di Bordighera;

DISPONE

che il dispositivo di questa ordinanza sia inoltre portato a conoscenza della Cittadinanza per mezzo dei consueti canali di comunicazione;

AVVERTE

che, ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente provvedimento è ammesso :

1. ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Genova ai sensi degli articoli 29 e 41 del D.Lgs. 02.07.2010, n° 104 e ss. mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove previsto dal regolamento comunale ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
2. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.

Il Sindaco

Dott. Vittorio Ingenito

f.to digitalmente ai sensi del d. lvo n. 82/2005